

**TRIBUNALE DI CALTANISSETTA****SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.05.2021;

letto il piano del consumatore proposto da BELTRANO Antonella;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2 L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Luigi Bolazzi, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 L. 3/2012 ed attestante la fattibilità del piano;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;

ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento della ricorrente;

ritenuto che la documentazione allegata dal debitore può ritenersi completa ed attendibile;

vista la legge n. 176/2020 con la quale è stato convertito il d.l. 137/2020;

considerato che in sede di conversione (art. 4 ter della legge 176/2020) sono state introdotte modifiche alla legge n. 3/2012;

rilevato che il comma 2 dell'art. 4 *ter* della legge n.176/2020 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applichino anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge (25.12.2020);

ritenuto che le suddette disposizioni debbano applicarsi al presente procedimento, atteso che l'udienza per l'omologazione del piano si è celebrata in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 137/2020;

rilevato che, per effetto delle modifiche intervenute, tra i requisiti di ammissibilità della proposta del piano del consumatore è richiesto (art. 7 comma 2, lett. d-ter della legge 3/2012) che quest'ultimo non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la nuova disposizione preveda una disciplina meno rigorosa rispetto a quella precedente, a tenore della quale era inammissibile la domanda proposta dal sovraindebitato il cui stato oggettivo fosse dipeso (da dolo o anche) da colpa non qualificata;



considerato che per ritenere sussistente la condizione ostativa della colpa grave non è sufficiente che il sovraindebitato abbia semplicemente ecceduto, mal calcolato le proprie capacità di rimborso, o che non abbia tenuto in debito conto possibili difficoltà ovvero eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito, ma occorre che il debitore sia stato assai avventato e che la sua imprudenza abbia rasantato l'irragionevolezza;

ritenuto che appare contrario alla *ratio* della norma, così come modificata, limitare l'accesso alla procedura del piano del consumatore ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia dipeso da fatti del tutto sopravvenuti ed imprevedibili;

ritenuto che, per non restringere eccessivamente la portata della Legge n. 3/2012 ed al contempo salvaguardare gli interessi del ceto dei creditori, occorre incentrare l'esame della meritevolezza del debitore sull'indebitamento iniziale (verificando il rapporto rata/reddito al momento della contrazione del debito) e poi sui motivi che abbiano indotto il consumatore a contrarre ulteriori debiti;

considerato che nel caso di specie risulta che la ricorrente abbia contratto diversi finanziamenti, nell'arco temporale compreso tra l'anno 2008 e l'anno 2018, e che il rapporto rata/reddito sia diventato squilibrato a far data dall'anno 2018;

considerato che lo stipendio medio mensile della ricorrente è pari ad euro 1.600,00 circa;

ritenuto che la valutazione di meritevolezza del debitore si sostanzia in un giudizio di prognosi postuma avente per oggetto la ragionevolezza della prospettiva di inadempimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione e, conseguentemente, la diligenza adottata dal debitore nella fase genetica del rapporto nel prospettarsi le concrete probabilità di adempimento alla luce dei redditi percepiti;

ritenuto che nel caso che ci occupa, anche sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, l'istante ha dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'ammissibilità del piano;

ritenuto, invero, che dall'esame dello "storico del sovraindebitamento" come descritto in dettaglio dal gestore della crisi, risulta che il rapporto rata del debito/reddito mensile, non fosse squilibrato sino all'anno 2018, in cui l'importo disponibile del reddito mensile, al netto delle rate dovute era pari ad euro 509,36;

ritenuto che la ricorrente ha dichiarato che poteva contare e può contare tuttora sull'aiuto economico da parte della di lei famiglia;

ritenuto, altresì, che occorre tenere conto anche delle ragioni che abbiano indotto il debitore a contrarre i finanziamenti;

ritenuto che una quota rilevante dell'esposizione debitoria della ricorrente è riferibile alle spese occorse per la costruzione della casa di abitazione ove la stessa vive (così il mutuo



ipotecario, i compensi dovuti al professionista indicato nel piano per prestazioni rese in relazione alla costruzione della casa di abitazione);

ritenuto che i successivi finanziamenti sono stati contratti per estinguere pregresse esposizioni debitorie;

ritenuto che può escludersi che il sovraindebitamento sia imputabile a colpa grave del debitore;

considerato che la ricorrente ha sino ad oggi onerato il pagamento di tutti i debiti ad eccezione dell'ultimo contratto nel 2020 con Unicredit s.p.a. e del debito maturato nei confronti dell'erario;

considerato che la ricorrente, prima del deposito della proposta, è addivenuta ad accordi transattivi con alcuni dei suoi creditori;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 103.244,67, così distinta nella relazione dell'OCC:

- Mutuo ipotecario immobiliare € 47.409,60;
- Cessione del quinto chirografaria € 27.815,00;
- Debiti per retribuzioni dei professionisti. € 14.076,92;
- Apertura di credito in conto corrente € 6.658,81;
- Finanziamento credito al consumo € 4.900,00;
- Tributi € 2.194,34;
- Tassa registrazione sentenza € 200,00;

rilevato che è stato concordato un compenso per l'OCC, pari ad € 2.073,39 (comprensivo di accessori);

considerato che la ricorrente ha proposto di pagare integralmente il credito prededucibile (compenso spettante all'OCC) in due anni ed i creditori privilegiati (professionista ed erario) in cinque anni, con rate mensili da pagare a far data dalla omologazione del piano;

rilevato che la ricorrente ha proposto di soddisfare i creditori chirografari in misura pari al 72% in cinque anni, mediante la corresponsione di rate mensili da pagare a far data dalla omologazione del piano;

rilevato la ricorrente ha proposto l'estinzione del mutuo ipotecario secondo l'originale piano di ammortamento, ovvero entro il 2029, così estromettendo detto debito dal piano;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 ter della L. 3/2012, il piano del consumatore può prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni;



considerato che nel caso di specie risulta che la ricorrente abbia adempiuto regolarmente l'obbligazione di pagamento della rata del mutuo ipotecario di cui sopra;

considerato che l'OCC ha attestato che il credito garantito potrebbe essere integralmente soddisfatto con il ricavato della liquidazione del bene, effettuata a valore di mercato, e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

considerato che la ricorrente assolverà all'impegno relativo al pagamento delle rate mensili, destinando ai creditori il proprio reddito da lavoro (ammontante in media ad € 1.600,00 mensili) e trattenendo per sé la somma residua occorrente al soddisfacimento delle sue esigenze di vita;

ritenuto che la ricorrente ha dichiarato di poter contare, ove ve ne fosse la necessità, sull'aiuto economico della di lei famiglia;

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice;

considerato, conseguentemente, che sussiste una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano;

ritenuta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria come evincibile, dalla tabella n. 9 allegata alla relazione particolareggiata del professionista;

ritenuto che sul punto si condividono le conclusioni formulate dal gestore della crisi;

ritenuta ammissibile la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, giusta disposizione di cui al nuovo art. 8 comma 1 *bis* L. 3/2012;

ritenuto che, in ragione dell'età della proponente (50 anni) e considerato che trattasi di dipendente pubblico il cui reddito si presume essere costante negli anni a venire, la durata del piano (cinque anni) può reputarsi ragionevole;

ritenuto infine che la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta per i creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare ragionevolmente gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, pertanto, che la proposta di piano può essere omologata e che vanno demandate al professionista nominato, dott. Luigi Bolazzi, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento di esso;

P.Q.M.



omologa il piano del consumatore proposto da BELTRANO Antonella, nata a Caltanissetta il 31.05.1971;

attribuisce al professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott. Luigi Bolazzi, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il professionista documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice Delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito del Tribunale di Caltanissetta e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce a BELTRANO Antonella la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

sospende le trattenute operate sullo stipendio della ricorrente in relazione alla cessione del quinto dello stipendio;

dispone che le spese del procedimento restino a carico della ricorrente.

Invita parte ricorrente a comunicare il presente decreto al gestore della crisi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore.

Caltanissetta, 01.06.2021

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

